

Etichettatura ambientale degli imballaggi

UNA LINEA GUIDA NATA PER AIUTARE LE IMPRESE

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, rende l'etichettatura ambientale obbligatoria, introducendo novità che richiedono chiarimenti. Per dare delle indicazioni sul tema utili alle imprese, CONAI propone una Linea Guida a cui affianca uno strumento interattivo online, denominato e-tichetta.

1 Lettera del presidente CONAI

Si assiste da tempo a una crescente richiesta di informazioni sulla sostenibilità ambientale, in particolare quando si parla di packaging.

Già dal 1997, epoca in cui l'argomento non era di certo così di "moda", il legislatore europeo aveva previsto un sistema per l'etichettatura ambientale per gli imballaggi che, pur essendo volontario, fu adottato da buona parte delle imprese.

Oggi, gli aggiornamenti normativi hanno introdotto l'obbligatorietà dell'etichettatura ambientale, ma questa novità ha fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi in merito ai contenuti da riportare in etichetta.

CONAI ha maturato negli anni un'esperienza unica sull'eco-design del packaging. Grazie alla collaborazione con le imprese il Consorzio ha avviato, più di dieci anni fa, il progetto *Pensare Futuro*, un contenitore di strumenti, linee guida e iniziative dedicate al tema.

Ne è nato, fra gli altri, il servizio *Epack*, lo sportello CONAI sull'eco-design, che dall'anno 2013 offre un

importante supporto alle aziende.

Nell'ultimo anno, visto l'incremento delle richieste, CONAI ha iniziato a lavorare sul tool *e-tichetta*, dedicato esclusivamente all'etichettatura ambientale degli imballaggi, per rendere sempre più fruibile la sua lunga esperienza maturata sul campo.

L'auspicio è che questa *Linea Guida*, unitamente al tool *e-tichetta*, possa offrire da una parte risposte ai dubbi interpretativi sul nuovo dettame normativo, dall'altra indirizzare alla corretta applicazione dello stesso.

Nel documento la chiara identificazione delle informazioni da riportare in etichetta ambientale è arricchita da alcuni esempi pratici frutto dell'esperienza di tante aziende.

Alla luce di questa premessa ho ritenuto fondamentale sottoporre la *Linea Guida* a consultazione pubblica. Oltre 300 sono stati gli iscritti a *Progettare Riciclo*, la piattaforma per la consultazione pubblica che ha registrato più di un centinaio di commenti.

Più di 1000 sono state le mail inviate da imprese e associazioni, tramite il canale *epack*, per segnalarci i temi più meritevoli di approfondimenti, le richieste di chiarificazione, le diverse criticità che questo obbligo ha generato.

Il forte segnale restituito ha contribuito a rendere più ricco e completo il documento.

Ma oltre alla *Linea Guida* e al tool *e-tichetta*, ritengo sia fondamentale creare il terreno fertile per una contaminazione virtuosa di buone pratiche: è per questo che continua la nostra *call to action* volta a raccogliere e valorizzare gli esempi di etichette ambientali virtuose di alcune aziende, perché possano essere esempio e ispirazione per tutte le aziende, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni.

Concludo ringraziando tutti coloro che con competenza e impegno hanno permesso la realizzazione di questo documento.

Luca Ruini

Presidente CONAI

2 Lettera del presidente Istituto Italiano Imballaggio

La Legge che introduce l'obbligo di riportare su tutti gli imballaggi l'etichetta ambientale è senza dubbio un'ottima scelta per i consumatori e per la tutela dell'ambiente, definendo la struttura dell'imballo e la

conseguente gestione del fine vita.

Il packaging è fondamentale per conservare, proteggere e rendere disponibile il prodotto ma è anche veicolo di preziose informazioni per il consumatore: indica la data di conservabilità e di scadenza del prodotto, la composizione, gli ingredienti, gli allergeni, il corretto metodo di conservazione e di utilizzo del prodotto e tante altre informazioni utili.

I tempi e i modi con cui la direttiva europea è stata recepita dal Governo hanno posto non pochi problemi alle aziende del settore che, a stretto giro, si sono adeguate e si stanno adeguando.

In particolare, la normativa presenta diversi dubbi interpretativi che hanno ulteriormente messo in difficoltà gli operatori del settore nel comprendere in modo certo quali informazioni riportare in etichetta.

Per rispondere al bisogno stringente di chiarezza, CONAI ha stilato le linee guida che trovate in questo volume circa le nuove modalità di etichettatura. L'Istituto Italiano Imballaggio ha collaborato alla stesura, fornendo le sue competenze in campo regolatorio. Per l'Istituto è stato un vero onore partecipare ai lavori, condotti con un forte e genuino spirito di condivisione, per arrivare a un'interpretazione il più possibile coerente e univoca, da presentare alle aziende e alle Istituzioni preposte.

L'Istituto italiano Imballaggio da sempre affianca le aziende che si occupano di imballaggi di tutte le filiere, fornendo consulenza in materia legislativa, erogando formazione tecnica e di aggiornamento e divulgando informazioni sulle dinamiche del mercato delle materie prime.

Abbiamo costituito la Commissione Ambiente, che si è occupata di redigere linee guida pratiche sul tema della riduzione dell'impatto ambientale e dallo scorso anno una nuova Commissione Sostenibilità in più stretta sinergia con CONAI, per aiutare a dirimere i dubbi interpretativi lasciati aperti dalla Legge.

Crediamo di aver portato il corretto approccio al tema giuridico e all'individuazione di possibili risposte con indicazioni chiare, in modo che le aziende abbiano gli strumenti culturali per affrontare correttamente il tema centrale di come fornire al consumatore le informazioni, per agire al meglio per la tutela dell'ambiente.

L'ecosostenibilità, l'economia circolare, il rispetto dell'ambiente e la cultura positiva del packaging attraverso la progettazione dell'eco design sono temi che ci stanno a cuore da molto tempo.

Perché le scelte che facciamo singolarmente ricadono sempre sulla collettività e prendersi cura del futuro significa intraprendere le decisioni giuste, oggi.

Anna Paola Cavanna

Presidente Istituto Italiano Imballaggio

3 Introduzione

L'11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

L'art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell'art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), "Norme in materia ambientale", in tema di "*Criteria informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*".

La formulazione dell'obbligo di etichettatura introdotto dalla nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, ed il perimetro dell'obbligo, oltre a generare una grande preoccupazione nelle imprese relativamente alle tempistiche per conformarsi all'obbligo.

Per questo CONAI, in collaborazione con l'Istituto Italiano Imballaggio, ha deciso di promuovere un tavolo di lavoro per analizzare e gestire le numerose segnalazioni pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali coinvolgendo: UNI, Confindustria e Federdistribuzione, e addivenire così ad una lettura condivisa dei nuovi obblighi imposti a livello nazionale. Da questo incontro di organizzazioni è emerso il documento elaborato "Etichettatura ambientale degli imballaggi". Le linee guida hanno l'obiettivo di proporre una chiave di lettura in grado di aiutare le imprese a sciogliere i principali dubbi e affrontare le principali criticità nell'applicazione dell'art. 219, comma 5. La presente Linea Guida sarà ulteriormente aggiornata alla luce degli ulteriori chiarimenti e confronti che seguiranno nei prossimi mesi.

CONAI, inoltre, ha elaborato e reso disponibile sul suo sito web un tool informatico: e-tichetta. Si tratta di uno strumento di supporto pensato per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo, l'etichettatura ambientale. Lo strumento consente di simulare modelli di etichettatura consigliati secondo le esigenze specifiche dell'impresa e dei suoi prodotti.

3a Approccio all'etichettatura ambientale

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano "*opportunitamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il*

recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Oggetto dell'articolo 219 comma 5 è l'etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull'imballaggio.

Di seguito la nostra lettura dei diversi passaggi dell'articolo, dalla cui interpretazione discendono poi i chiarimenti e gli approfondimenti riportati di seguito e declinati con esempi concreti. Vediamoli insieme.

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.

- > **Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo.**
 - > **Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento. Ma quali informazioni possono essere comunicate attraverso le norme UNI a cui la norma si riferisce?**
 - > **Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica.** Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la **UNI 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche **non incluse nella Decisione 129/1997**, e la **UNI 10667-1** per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
 - > **Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica.** Anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma **UNI 11469** offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.
 - > **Autodichiarazioni ambientali.** Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell'imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma **UNI EN 14021**.
-

e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi

Al momento, tra le “determinazioni” adottate dalla Commissione dell'Unione europea che possiamo annoverare in tema di etichettatura ambientale, troviamo solo la Decisione 129/1997/CE, che è citata

specificatamente in seguito.

nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Chi sono i consumatori?

Nel Codice del Consumo (art. 3 comma 1) il consumatore o utente è *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...”*

Allo stesso modo, sostanzialmente, dispone il decreto legislativo 152/2006 all’art. 218, comma 1) lettera v) che considera consumatore *il soggetto che fuori dall’esercizio di un’attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.*

Quali sono le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi?

Le informazioni relative alle *destinazioni finali degli imballaggi*, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. *Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune*).

Quali imballaggi dovrebbero riguardare quindi?

Queste informazioni dovrebbero riguardare:

- > **gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;**
- > **gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito,**

mentre sarebbero esclusi gli imballaggi destinati al canale B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire *“persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”* (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).

I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

- > **Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a usi professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all’identificazione e classificazione.**
- > **Solo relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.**

- › Qualora la decisione 129/97/CE non preveda specifiche identificazioni di polimeri plastici nella composizione dell'imballaggio, si può volontariamente ricorrere alle norme UNI descritte sopra.
-

IN SINTESI

Da questa lettura del testo di legge, discendono quindi importanti considerazioni:

- › Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
 - › Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo;
 - › Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
 - › Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l'identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
-

I RIFERIMENTI NORMATIVI E LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEL PACKAGING

Indicazioni su materiale di composizione e destinazione finale dell'imballaggio

INFORMAZIONI	INFORMAZIONI COGENTI E FACOLTATIVE	CAMPO DI APPLICAZIONE		RIFERIMENTI
1 Codifica del materiale di composizione degli imballaggi	COGENTE	Per tutti gli imballaggi	Decisione 97/129/CE	La Decisione istituisce un sistema di identificazione dei materiali di imballaggio attraverso codici alfanumerici, riportati negli allegati specifici.
2 Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali	FACOLTATIVA (ad integrazione della Decisione 97/129/CE)	Per gli imballaggi in plastica	UNI EN ISO 1043-1	La norma conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla Decisione 129/97/CE.
3 Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1	FACOLTATIVA (ad integrazione della Decisione 97/129/CE)	Per gli imballaggi in plastica	UNI 10667-1	La norma indica che per i polimeri riciclati si inserisca la "R" prima della codifica del polimero.
4 Materie Plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche	FACOLTATIVA (ad integrazione della Decisione 97/129/CE)	Per gli imballaggi multistrato in plastica	UNI EN ISO 11469	I prodotti in plastica possono essere marcati in conformità a questa norma, che prevede che la codifica del materiale inglobata tra i due simboli ">" e "<". Qualora ci sia più di un polimero, si interpone il carattere "+", o il carattere "-" in presenza di additivi e coadiuvanti.
5 Indicazioni per la raccolta differenziata al consumatore	COGENTE	Per le componenti separabili manualmente degli imballaggi destinati al consumatore finale	Vademecum Etichetta per il cittadino	L'approccio proposto è un suggerimento: non vi sono disposizioni specifiche sulla forma da adottare. Le Linee Guida CONAI suggeriscono, al fine di veicolare una informazione chiara e completa, di apporre sull'imballaggio le seguenti informazioni: - FAMIGLIA DI MATERIALE - INDICAZIONI SULLA RACCOLTA Oppure - INDICAZIONI SULLA RACCOLTA PER FAMIGLIA DI MATERIALE Con l'indicazione di verificare le disposizioni del proprio Comune
6 Informazioni	FACOLTATIVA	Solo per le componenti	e-tichetta	Il Tool e-tichetta propone alcune

aggiuntive per una raccolta differenziata di qualità		separabili manualmente degli imballaggi destinati al consumatore finale		indicazioni che possono essere apposte sul pack a supporto delle indicazioni sul conferimento, per guidare il consumatore finale a fare una raccolta differenziata di qualità.
7 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)	FACOLTATIVA	Per tutti gli imballaggi	UNI EN ISO 14021	Tra le asserzioni autodichiarate applicabili agli imballaggi, rientra il Ciclo di Mobius, utilizzato per comunicare la riciclabilità dell'imballaggio o il contenuto di materia prima seconda nella sua composizione. Anche la conformità ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità deve essere dichiarata in conformità a questa norma.

FACCIAMO CHIAREZZA

Quando un imballaggio è considerato riciclabile?

Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica **UNI EN ISO 13430**, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:

- > esistenza di un'efficiente tecnologia per il riciclo dell'imballaggio;
- > esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
- > esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.

(Per maggiori informazioni sul design for recycling sono disponibili le Linee Guida di [Progettare Riciclo](#)).

Quando un imballaggio è considerato compostabile?

L'asserzione della biodegradabilità e compostabilità dell'imballaggio può essere comunicata quando l'imballaggio è conforme alla norma tecnica **UNI EN ISO 13432**. La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è rilasciata, insieme ai marchi di compostabilità, da diversi enti certificatori riconosciuti.

Quali imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata?

Tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non. Grazie al sistema CONAI - Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.

3b I contenuti dell'etichettatura ambientale: alcuni casi

Dalla lettura del testo di legge, quindi, si evincono 2 situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell'etichetta ambientale a seconda del circuito di destinazione degli imballaggi: B2B (professionale) o B2C (consumatore). Partendo da questo assunto, oltre a presentare gli schemi distinti per destinazione B2B o B2C, la linea guida affronta anche le situazioni configurabili in ragione delle strutture di imballaggio: imballaggi/sistemi di imballaggio monocomponente e multicomponente.

Gli schemi che seguono presentano 3 livelli di informazioni:

- › **Cogente per rispondere alla norma**
- › **Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace**
- › **Consigliate, per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità**

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE DESTINATI AL B2C

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:

La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE

Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula *“Raccolta (famiglia di materiale)”* e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta ambientale riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5.
Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con
la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE

In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole
componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione
grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste
per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE DESTINATI AL B2C

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesiva a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l'identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

FACCIAMO CHIAREZZA

Cosa si intende per componenti separabili manualmente?

Si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

Questo vuol dire che ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo deve riportare almeno:

La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE

Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull'imballaggio di presentazione esterno. Si suggerisce di indicare la formula "Raccolta (famiglia di materiale)" e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla sul corpo principale, o sull'imballaggio di presentazione.

Nel caso si scelga di apporre tutta l'etichettatura ambientale sull'imballaggio esterno di presentazione, il format consigliato, è il seguente:

Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;

Codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;

Indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.

Anche in questo caso, si può supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE (ove le componenti siano separabili manualmente) DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5.
Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE

In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, dalla nostra lettura del testo di legge, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la **codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE**.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5.
Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE

In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

3c Come costruire l'etichetta ambientale?

In questa sezione, sulla base di quanto esposto in precedenza, la linea guida presenta le informazioni che possono concorrere ai contenuti dell'etichetta ambientale:

- > Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE

- > **Famiglia di materiale**
- > **Informazioni sulla raccolta**

Si riportano gli Allegati della Decisione 129/97/CE, per ciascun materiale e per i poliaccoppiati, che contengono i codici da utilizzare ai fini dell'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio, corredate da alcuni esempi di etichettatura ambientale completa, che riportano sia le informazioni ritenute minime per il legislatore, sia quelle facoltative.

Gli esempi non rappresentano l'unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l'azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall'art. 219 comma, 5.

Per la resa grafica di diciture e simboli, si suggerisce il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 - Gestione dei rifiuti - Waste visual elements - Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Negli esempi che seguono, infatti, è stato adottato il codice colore previsto dalla norma tecnica.

Norma UNI 11686

La norma definisce i colori e ulteriori elementi di identificazione visiva dei cassonetti dei rifiuti, al fine di rendere più semplice e automatico il riconoscimento da parte del consumatore finale, dei cassonetti nei quali conferire i rifiuti.

I cittadini sempre più spesso si trovano a fare la raccolta differenziata in città e Comuni diversi: per questo motivo i codici di colore possono aiutare a identificare i cassonetti rendendo la raccolta differenziata un compito più semplice, anche quando non ci si trova nel proprio Comune abituale.

La norma permette la riconoscibilità visiva immediata per i consumatori, adottando i seguenti codici colore specifici:



FACCIAMO CHIAREZZA

Accoppiamento o trattamento: la regola del > 5%

Ai sensi della Decisione 129/97/CE, un imballaggio si definisce “composto” quando è *costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente*.

Tali imballaggi possono essere realizzati sia tramite un trattamento (es. coating, metallizzazione, laminazione, laccatura), sia attraverso un vero e proprio accoppiamento.

Per tali imballaggi la codifica alfanumerica della Decisione 129/97/CE di riferimento è quella prevista all'Allegato VII che prevede l'esplicitazione di codifiche differenti a seconda della famiglia di materiale prevalente in peso e di quello/i secondario/i.

La soglia del 5%

Ai fini della corretta codifica dei materiali di imballaggio, si ritiene che, laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l'imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso. Diversamente le codifiche saranno quelle previste dall'Allegato VII della Decisione 129/97/CE.

Questa semplificazione prende spunto dall'approccio adottato nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a rendicontare - ai fini dell'immesso al consumo e degli obiettivi di riciclo - i singoli materiali di composizione degli imballaggi composti da più di un materiale, ma possono *"derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio"*.

Come trattare colle, adesivi e inchiostri?

Qualora l'imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quelli di imballaggio (es. colle, adesivi, inchiostri), è sempre da considerarsi monomateriale.

Ad esempio, un imballaggio in HDPE con uno strato di inchiostro e l'uso di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell'imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in HDPE.

IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Tipologia di imballaggio	LATTINA BOMBOLETTA/BOMBOLA SCATOLETTA																																	
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato III Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i metalli</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Materiale</th> <th style="width: 33%;">Abbreviazioni</th> <th style="width: 33%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Acciaio</td> <td style="text-align: center;">FE</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Alluminio</td> <td style="text-align: center;">ALU</td> <td style="text-align: center;">41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">43</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">47</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">49</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Acciaio	FE	40	Alluminio	ALU	41			42			43			44			45			46			47			48			49
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Acciaio	FE	40																																
Alluminio	ALU	41																																
		42																																
		43																																
		44																																
		45																																
		46																																
		47																																
		48																																
		49																																
Famiglia di materiale	Acciaio																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempi

BOMBOLETTE AEROSOL IN ACCIAIO CON CHIUSURA IN PLASTICA




BOMBOLETTA	CHIUSURA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
Acciaio o metallo	Plastica	
FE 40	PP 5	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.</i>		

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO

Tipologia di imballaggio	LATTINA BOMBOLETTA/BOMBOLA FOGLIO																																	
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato III</p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i metalli</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Materiale</th> <th style="width: 33%;">Abbreviazioni</th> <th style="width: 33%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Acciaio</td> <td style="text-align: center;">FE</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Alluminio</td> <td style="text-align: center;">ALU</td> <td style="text-align: center;">41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">43</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">47</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">49</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Acciaio	FE	40	Alluminio	ALU	41			42			43			44			45			46			47			48			49
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Acciaio	FE	40																																
Alluminio	ALU	41																																
		42																																
		43																																
		44																																
		45																																
		46																																
		47																																
		48																																
		49																																
Famiglia di materiale	Alluminio																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempi

LATTINA IN ALLUMINIO



LATTINA	CONSIGLIATE
ALU 41	NECESSARIE
RACCOLTA ALLUMINIO O METALLO	NECESSARIE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della lattina.</i>	CONSIGLIATE

CODICE 42: SE IL METALLO NON È ACCIAIO O ALLUMINIO

Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di metallo, diverso da acciaio o alluminio, a cui non è associato una specifica codifica nell'Allegato III della Decisione 129/97/CE, si suggerisce di adottare la numerazione "42", vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi "disponibile" per essere adottata per altre tipologie di metalli non previsti.


IMBALLAGGI IN CARTA

Tipologia di imballaggio	SCATOLA VASSOIO	SACCHETTO ASTUCCIO	...																																																															
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato II</p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la carta e il cartone</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Materiale</th> <th style="width: 33%;">Abbreviazioni</th> <th style="width: 33%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Cartone ondulato</td> <td style="text-align: center;">PAP</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cartone non ondulato</td> <td style="text-align: center;">PAP</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Carta</td> <td style="text-align: center;">PAP</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">34</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">37</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">39</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>			Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Cartone ondulato	PAP	20	Cartone non ondulato	PAP	21	Carta	PAP	22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																																																
Cartone ondulato	PAP	20																																																																
Cartone non ondulato	PAP	21																																																																
Carta	PAP	22																																																																
		23																																																																
		24																																																																
		25																																																																
		26																																																																
		27																																																																
		28																																																																
		29																																																																
		30																																																																
		31																																																																
		32																																																																
		33																																																																
		34																																																																
		35																																																																
		36																																																																
		37																																																																
		38																																																																
		39																																																																
Famiglia di materiale	Carta																																																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																																																	

CARTA, CARTONCINO O CARTONE ONDULATO?

La **carta vera e propria** ha una grammatura fino a 150 g/m², mentre il **cartone** è caratterizzato da una grammatura superiore a 600 g/m², che può raggiungere anche i 1100 g/m². Il **cartoncino**, invece, è un manufatto cartario di grammatura intermedia fra quella della carta e quella del cartone, definito da una grammatura compresa fra 250 e 450 g/m². È possibile notare come dai precedenti intervalli risultino due zone apparentemente non definite, quali le grammature tra i 150 e i 250 g/m² e quelle tra i 450 e i 600 g/m²: in questi range il prodotto può essere ambivalentemente carta o cartoncino per il primo intervallo e cartoncino o cartone per il secondo.



Definizione materiale in funzione della grammatura.




<https://www.comieco.org/glossario/>

Esempi

ASTUCCIO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA NON SEPARABILE MANUALMENTE




SACCHETTO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE



SACCHETTO	FINESTRA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
Carta	Plastica	
PAP 22	LDPE 4	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.</i>		

PIROTTINO IN CARTA




NB: è preferibile non conferire nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui organici consistenti. In tal caso puoi valutare di comunicare il conferimento in Raccolta differenziata per rifiuti organici qualora il tuo imballaggio sia conforme alla norma UNI 13432:2002.

PIROTTINO	CONSIGLIATE
PAP 22	
RACCOLTA CARTA	NECESSARIE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Elimina i residui di prodotto prima di conferirlo in raccolta.</i>	CONSIGLIATE



Se **biodegradabile e compostabile**
ai sensi della norma tecnica UNI EN 13432

PIROTTINO	CONSIGLIATE
PAP 22	
CARTA	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	INFORMAZIONI SPECIFICHE PER IMBALLAGGI COMPOSTABILI
<i>Logo certificazione di biodegradabilità e compostabilità EN 13432 (con elementi identificativi del certificatore). Elementi identificativi del produttore.</i>	
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</i>	

SCATOLA IN CARTONE ONDULATO PER IL TRASPORTO DI MERCI B2B



ASTUCCIO IN CARTA CON COATING PLASTICO (con peso < 5% del peso totale dell'astuccio)




IMBALLAGGI IN LEGNO

Tipologia di imballaggio	TAPPO SCATOLA ...																																	
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato IV Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i materiali in legno</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Materiale</th> <th>Abbreviazioni</th> <th>Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Legno</td> <td>FOR</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Sughero</td> <td>FOR</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>54</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>55</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>56</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>58</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* Utilizzare solo lettere maiuscole</small></p>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Legno	FOR	50	Sughero	FOR	51			52			53			54			55			56			57			58			59
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Legno	FOR	50																																
Sughero	FOR	51																																
		52																																
		53																																
		54																																
		55																																
		56																																
		57																																
		58																																
		59																																
Famiglia di materiale	Legno																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempi

TAPPO IN SUGHERO




TAPPO	CONSIGLIATE
SUGHERO	NECESSARIE
FOR 51	
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	CONSIGLIATE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</i>	

CASSETTA IN LEGNO DESTINATA AL CONSUMATORE FINALE



CASSETTA	CONSIGLIATE
FOR 50	NECESSARIE
Legno	
RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONSIGLIATE
<i>Verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica.</i>	

PALLET IN LEGNO



PALLET	CONSIGLIATE
FOR 50	NECESSARIE
Legno	CONSIGLIATE
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
<i>Verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica.</i>	

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Tipologia di imballaggio	BOTTIGLIA TAPPO ETICHETTA	FLACONE SACCHETTO RETINA	...																																																												
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato I</p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la plastica</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Materiale</th> <th style="width: 33%;">Abbreviazioni</th> <th style="width: 33%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polietilentereftalato</td> <td>PET</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Polietilene ad alta densità</td> <td>HDPE</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Cloruro di polivinile</td> <td>PVC</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Polietilene a bassa densità</td> <td>LDPE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Polipropilene</td> <td>PP</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Polistirolo</td> <td>PS</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>			Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Polietilentereftalato	PET	1	Polietilene ad alta densità	HDPE	2	Cloruro di polivinile	PVC	3	Polietilene a bassa densità	LDPE	4	Polipropilene	PP	5	Polistirolo	PS	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																																													
Polietilentereftalato	PET	1																																																													
Polietilene ad alta densità	HDPE	2																																																													
Cloruro di polivinile	PVC	3																																																													
Polietilene a bassa densità	LDPE	4																																																													
Polipropilene	PP	5																																																													
Polistirolo	PS	6																																																													
		7																																																													
		8																																																													
		9																																																													
		10																																																													
		11																																																													
		12																																																													
		13																																																													
		14																																																													
		15																																																													
		16																																																													
		17																																																													
		18																																																													
		19																																																													
Famiglia di materiale	Plastica																																																														
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																																														

COME SI PUÒ IDENTIFICARE IL TIPO DI POLIMERO

DELL'IMBALLAGGIO IN PLASTICA SE NON È PREVISTO NELLA DECISIONE 129/97/CE?

Polimeri per cui non è prevista una specifica codifica nella Decisione 129/97/CE

La Decisione 129/97/CE prevede codici alfanumerici per l'identificazione del materiale specifico solo per 6 diversi polimeri. In realtà i polimeri utilizzati per la produzione di imballaggi in plastica sono tantissimi, e questo numero è destinato a crescere, proprio perché si tratta di un settore caratterizzato da una forte evoluzione tecnologica che mira a soddisfare molteplici esigenze.

Fino a questo momento, i polimeri diversi da quelli esplicitati dalla Decisione 129/97/CE, sono stati identificati tutti con il codice "7". Al fine di fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi in plastica, e visto il numero importante di diversi polimeri esistenti che vanno sotto la stessa codifica "7", si suggerisce di accompagnare al "7":

- > L'abbreviazione del nome del polimero, come prevista dalla norma tecnica UNI EN 1043-1, ove disponibile.

Ad esempio, un imballaggio in poliammide, può essere identificato con: PA 7

- > Nome esteso del materiale plastico o sigla, comunemente utilizzata nelle prassi di mercato, nei casi in cui non esista una abbreviazione.

Ad esempio, un imballaggio in idrato di cellulosa, può essere identificato con: Cellophane 7.

Ad esempio, un imballaggio in PET modificato come il PETG, può essere identificato con: PETG 7

- > Un caso particolare è quello degli imballaggi realizzati con polimeri biodegradabili e compostabili, ai sensi della UNI EN 13432, per i quali non è prevista alcuna codifica neppure nelle norme tecniche UNI. In questi casi, si consiglia di usare la dicitura "Plastica compostabile".

Ad esempio, un imballaggio in acido polilattico può essere identificato con: Plastica compostabile 7.

Multistrato composto da diversi polimeri


Gli imballaggi composti strutturalmente da due o più polimeri, sono identificati con la codifica "7" poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.

Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell'imballaggio vengono scritti tra i simboli ">" e "<", e interposti dal segno "+".

Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato in questo modo:
>PET+HDPE< 7.


Esempi

BOTTIGLIA CON ETICHETTA COPRENTE E TAPPO IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE



BOTTIGLIA	TAPPO	ETICHETTA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PET 1	PP 5	PVC 3	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA			
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa l'etichetta e conferiscila in modo corretto. Schiaccia la bottiglia sul lato lungo e non separare il tappo.</p>			CONSIGLIATE

VASCHETTA IN PLASTICA



VASCHETTA	PELLICOLA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PET 1	LDPE 4	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA		
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa la pellicola dalla vaschetta.</p>		CONSIGLIATE

SACCHETTO IN PLASTICA MULTISTRATO CON CHIUSURA IN PLASTICA



SACCHETTO	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
7*	PP5	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA		
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</p>		CONSIGLIATE

* Facoltativo: > LDPE + PP <

BOTTIGLIA IN PLASTICA CON TAPPO IN PLASTICA E ETICHETTA COPRENTE NON SEPARABILE MANUALMENTE



BOTTIGLIA	TAPPO	ALTEMENTE CONSIGLIATE
PET 1	PP 5	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA		
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Schiaccia la bottiglia sul lato lungo e non separare il tappo.</p>		CONSIGLIATE


In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.

VASCHETTA IN PLASTICA CON STRATO DI EVOH (con peso < 5% del peso totale della vaschetta)



VASCHETTA	CONSIGLIATE
PP5	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA	
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</p>	CONSIGLIATE

SACCHETTO IN PLASTICA CON INCHIOSTRI (> 5% DEL PESO TOTALE)



SACCHETTO	CONSIGLIATE
PET 1	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA	
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</p>	CONSIGLIATE

IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE



L'ETICHETTATURA AMBIENTALE PER GLI SHOPPER IN PLASTICA


La normativa (d.lgs. 152/2006, art. 219, comma 3-bis) ha introdotto già nel 2017 un obbligo specifico di etichettatura per gli shopper da asporto merci biodegradabili e compostabili, per le borse ultraleggere in plastica biodegradabile e compostabile a fini di igiene e/o per alimenti sfusi (sacchetto per ortofrutta), ai quali si aggiunge l'obbligo di identificazione del materiale di riferimento ai sensi della Decisione 129/97/CE.

La norma EN 13432 esplicita i requisiti che un imballaggio deve possedere per essere compostabile. La biodegradabilità è uno dei 4 step previsti dallo schema normativo: un materiale, per essere definito compostabile deve essere inevitabilmente biodegradabile. Al contrario, un materiale biodegradabile non è necessariamente compostabile.

SHOPPER BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE PER TRASPORTO MERCI



BORSA ULTRALEGGERA IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE A FINI DI IGIENE E/O PER ALIMENTI SFUSI (sacchetto per ortofrutta)



BORSA ULTRALEGGERA IN PLASTICA BIODEGRADABILE

CONSIGLIATE

7

Plastica biodegradabile e compostabile

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI

NECESSARIE

Logo certificazione di biodegradabilità e compostabilità EN 13432
(con elementi identificativi del certificatore).


Logo certificazione del contenuto minimo
di materia prima rinnovabile CEN/TS 16640.

Elementi identificativi del produttore (ragione sociale, numero REA).

*Dopo il primo utilizzo, puoi usare questa borsa per la raccolta dell'umido:
verifica col tuo Comune.*

CONSIGLIATE

SHOPPER DI PLASTICA RIUTILIZZABILE



BORSA DI PLASTICA

CONSIGLIATE

LDPE 4

RACCOLTA PLASTICA

NECESSARIE

Elementi identificativi del produttore (ragione sociale, numero REA).

Borsa di plastica riutilizzabile per uso alimentare/non alimentare
con spessore superiore a XX μ e contenente il XX %
di plastica riciclata.

RIUTILIZZAMI!

*A fine vita, mettimi nella raccolta differenziata: sono di plastica.
Verifica le disposizioni del tuo Comune*

CONSIGLIATE

IMBALLAGGI IN VETRO

Tipologia di imballaggio	BOTTIGLIA VASETTO	FIALA ...																																	
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato VI</p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni* per il vetro</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Materiale</th> <th style="width: 33%;">Abbreviazioni</th> <th style="width: 33%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Vetro incolore</td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vetro verde</td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td style="text-align: center;">71</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vetro marrone</td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td style="text-align: center;">72</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">74</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">77</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">78</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">79</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>		Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Vetro incolore	GL	70	Vetro verde	GL	71	Vetro marrone	GL	72			73			74			75			76			77			78			79
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																	
Vetro incolore	GL	70																																	
Vetro verde	GL	71																																	
Vetro marrone	GL	72																																	
		73																																	
		74																																	
		75																																	
		76																																	
		77																																	
		78																																	
		79																																	
Famiglia di materiale	Vetro																																		
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																		

E SE IL COLORE DELL' IMBALLAGGIO IN VETRO È DIVERSO DAL TRASPARENTE, VERDE O MARRONE?

L'Allegato VI relativo alle codifiche identificative degli imballaggi in vetro prevedono identificazioni per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, verde e marrone.

Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati nell'Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, che è la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi.

Esempi


BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE CON TAPPO IN SUGHERO, CAPSULA IN ALLUMINIO E GABBIETTA IN ACCIAIO



BOTTIGLIA	CAPSULA	GABBIETTA	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
Vetro	Alluminio e metallo	Alluminio e metallo	Sughero	NECESSARIE
GL71	ALU 41	FE 40	FOR 51	
RACCOLTA DIFFERENZIATA			Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici	CONSIGLIATE
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.</p>				

In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.

BOTTIGLIA DI VETRO A RENDERE DESTINATA AL CANALE Ho.Re.Ca.



BOTTIGLIA	TAPPO	CONSIGLIATE
GL 70	FE 40	NECESSARIE
Vetro	Acciaio o metallo	CONSIGLIATE
Bottiglia a rendere. A fine vita RACCOLTA DIFFERENZIATA.		
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

IMBALLAGGI POLIACCOPPIATI O COMPOSTI

Tipologia di imballaggio	SACCHETTO INVOLUCRO	CONTENITORE ...	
Decisione 97/129/CE	Allegato VII Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i composti		
	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
	Carta e cartone + metalli vari		80
	Carta e cartone + plastica		81
	Carta e cartone + alluminio		82
	Carta e cartone + latta		83
	Carta e cartone + plastica + alluminio		84
	Carta e cartone + plastica + alluminio + latta		85
			86 87 88 89
	Plastica + alluminio		90
	Plastica + latta		91
	Plastica + metalli vari		92
			93 94
	Vetro + plastica		95
	Vetro + alluminio		96
	Vetro + latta		97
	Vetro + metalli vari		98

99

* Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale dominante (C/.....)

**Famiglia
di materiale**


**Acciaio, alluminio, carta, legno, plastica o vetro -
in funzione del materiale prevalente in peso**

**Indicazioni
sulla raccolta**

**Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune**

Esempi

CONTENITORE POLIACCOPPIATO A BASE CARTA PER LIQUIDI




CONTENITORE PER LIQUIDI	TAPPO	ALTAGMENTE CONSIGLIATE
Carta	Plastica	NECESSARIE
C/PAP 84	HDPE	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. www.tiriciclo.it/raccolta-e-riciclo/ Separa il tappo dal contenitore.		

SACCHETTO COMPOSTO BASE CARTA + COATING IN PLASTICA (> 5% del peso totale)




SACCHETTO	CONSIGLIATE
C/PAP 81	NECESSARIE
RACCOLTA CARTA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	CONSIGLIATE

TUBETTO COMPOSTO BASE CARTA + ACCIAIO




TUBETTO	CONSIGLIATE	
C/PAP 83	NECESSARIE	
CARTA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		CONSIGLIATE

SACCHETTO COMPOSTO BASE PLASTICA + ALLUMINIO (40% LDPE, 30% PET e 20% ALU)




SACCHETTO	CONSIGLIATE	
C/LDPE 90	NECESSARIE	
RACCOLTA PLASTICA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.		CONSIGLIATE

BOCCETTA DI PROFUMO IN VETRO E ACCIAIO



BOCCETTA	CHIUSURA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
Vetro	Plastica	
C/GL 97	PP 5	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa la chiusura dalla boccetta prima di conferirli in raccolta.		CONSIGLIATE

BLISTER PER INTEGRATORI ALIMENTARI COMPOSTO BASE ALLUMINIO + PLASTICA



IMBALLAGGI IN MATERIALE TESSILE

Allegato V

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i materiali tessili

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Per gli imballaggi in materiale tessile, si fa riferimento all'Allegato V della Decisione 129/97/CE.

Per i materiali tessili non previsti in questa tabella, quindi diversi da "cotone" e "juta", si ritiene opportuno utilizzare il codice TEX 62, vale a dire la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun materiale.

Questi imballaggi non rientrano nel circuito della raccolta differenziata domestica, ma fanno riferimento a circuiti di raccolta dedicata. Pertanto, è bene indicare con la codifica, il materiale per esteso "tessuto" e l'invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

4 FAQ

GUIDA ALLA LETTURA

Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti poste dalle aziende riguardo al tema dell'etichettatura ambientale. Quelle proposte sono interpretazioni condivise di vari aspetti che concretamente interessano gli addetti ai lavori in cerca di risposte. I temi trattati in questa raccolta di quesiti riguardano aspetti organizzativi, come il perimetro dell'obbligo, le responsabilità e le tempistiche; e quelli più pratici, come le modalità, i contenuti, e le caratteristiche preferibili per l'etichettatura ambientale del packaging, facendo spesso riferimento alle definizioni, che aiutano a comprendere l'approccio da adottare.

In appositi box si segnalano alcuni temi emersi dalla consultazione pubblica che rappresentano delle criticità non indifferenti per molte aziende, e che meriterebbero un approfondimento dedicato e misure specifiche, ad oggi non previste dal testo di legge.

4a Qual è il perimetro dell'obbligo dell'etichettatura ambientale?

L'obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: *“i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”*.

I prodotti che non sono imballaggi non prevedono l'obbligo dell'etichettatura ambientale. Ad esempio, i budelli per salumi, le buste portalettere, le posate non sono imballaggi e non ricadono nell'obbligo.

Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito [CONAI](https://www.conai.it).

Allo stato attuale tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia rientrano nell'obbligo di etichettatura, pertanto sono esclusi quelli destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o all'esportazione in Paesi terzi.

Sebbene il testo di legge preveda l'obbligo di etichettatura per tutti gli imballaggi, si segnala che l'AIFA, attraverso la *Comunicazione del 23 novembre 2020, Circolare n. 010/2020 (in allegato)*, ha comunicato l'esclusione dei farmaci da tale obbligo.

4b Devono essere etichettati anche gli imballaggi di piccole dimensioni?

Non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni.

CONSIDERAZIONI

Si deve considerare che, per gli imballaggi di piccole dimensioni contenuti in un multipack, la strada può essere quella di apporre l'etichettatura ambientale sull'imballaggio di presentazione. **Quando invece gli imballaggi di piccole dimensioni sono venduti sfusi, potrebbero esserci limitazioni fisiche per l'apposizione dell'etichettatura ambientale, con difficoltà per la visibilità e la leggibilità delle informazioni.**

In questi casi, per alcune filiere specifiche per le quali sono già previste eccezioni in tema di etichettatura dei prodotti contenuti, se non possibile l'applicazione sul packaging, si suggerisce l'utilizzo di rimandi a siti aziendali/APP/...:

Regolamento (UE) N. 1169/2011, con riferimento ai pack alimentari per i quali non è previsto l'obbligo di dichiarazione nutrizionale, con la possibilità di esentare dall'obbligo gli imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm². In questi casi, le informazioni possono essere rese reperibili online.

Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell'Allegato I), che esclude imballaggi destinati a prodotti chimici di capacità non superiore a 125 ml, dall'obbligo di apporre alcune informazioni obbligatorie.

In generale, sugli imballaggi di piccole dimensioni, si consiglia il ricorso ai canali digitali come possibile alternativa all'etichettatura sul packaging.

4c Devono essere etichettati anche gli imballaggi neutri?

Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori.

non esclude tali imballaggi dall'obbligo.

CONSIDERAZIONI

Si segnala che per alcune di queste casistiche esistono importanti criticità e limiti tecnologici che devono essere considerati, e sulla base dei quali si riterrebbe auspicabile una riflessione da parte del legislatore.

Imballaggi neutri e finiti, prodotti su linee produttive non predisposte alla stampa.

In molti di questi casi, le imprese sarebbero soggette a dei cambiamenti della produzione e della logistica che graverebbero in termini economici in maniera spropositata. Anche sulla base dell'ultimo parere della Commissione Europea in merito all'obbligatorietà di apporre sugli imballaggi il logo di Triman in Francia (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=410>), tenendo conto che tra l'altro si tratta spesso di imballaggi la cui natura è chiara, l'onere di etichettatura appare spropositato per le imprese in termine di impegno tecnologico e economico.

Inoltre, tali imballaggi sono spesso adibiti al trasporto o alla logistica, casi per i quali si riterrebbe opportuna l'esclusione o, laddove possibile, l'indicazione della composizione degli imballaggi sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti.

Imballaggi a peso variabile, come quelli utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e sono definiti, una volta contenuto il prodotto alimentare "preincarti" dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000. In questo caso ci sono diverse valutazioni da fare:

In alcuni casi, trattandosi di imballaggi destinati a prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria), non possono essere stampati.

In altri casi, si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d'uso, vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all'uso domestico (es. film o vaschette di alluminio, piatti o bicchieri di plastica, ecc.)

Molto spesso, si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica).

In queste situazioni diventa oggettivamente critico ottemperare all'obbligo di etichettatura sul packaging e sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore consenta un sistema di comunicazione dell'etichettatura ambientale basato su schede informative, da rendere ad esempio disponibili ai consumatori finali, o sul punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso il sito internet.

4d Chi sono i soggetti obbligati?

Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i “produttori” devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE.

I “produttori” sono definiti dal decreto legislativo 152/2006 come i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Tuttavia occorre considerare che la parte più significativa di imballaggi viene conferita al mercato, e in particolare al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati.

Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.

Per quanto sopra, è inevitabile che la scelta dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione per la sua formulazione, tra fornitore di packaging e utilizzatore. Il lavoro corale, svolto tra le parti in comune accordo, porterà a scegliere la formula opportuna di etichettatura ambientale.

A riprova della necessità che vi sia la fattiva collaborazione tra le parti, produttore e utilizzatore dell’imballaggio, si pone l’articolo 261 comma 3) che prevede che a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, sia applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.

Appare chiaro, che l’operatore del settore, potenzialmente a sanzionabile, è chiunque.

In “chiunque”, sono ravvisabili alla stessa stregua di coinvolgimento, le seguenti categorie:

- › i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio,

nonché

- › i commercianti, i distributori gli addetti al riempimento gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

4e Quando entra in vigore l’obbligo di etichettatura?

entrato in vigore il 26 settembre 2020 e la norma non prevede al momento alcuna proroga.

CONSIDERAZIONI

Si ritiene che sussistano questioni pratiche che rendono necessari interventi correttivi in tal senso.

Va considerato che ci sono prodotti già a scaffale, in magazzino, scorte, ecc sulle quali sarebbe impossibile intervenire con correttivi per adempiere all'obbligo di etichettatura. Su questi flussi va considerato ad esempio l'impatto ambientale (oltre a quello etico, sociale e economico) associato all'eventuale disfacimento delle scorte di magazzino che non presentano l'etichettatura ambientale perché prodotti in precedenza.

Si deve tenere in considerazione che alcuni imballaggi riutilizzabili sono durevoli e possono avere una vita utile anche di decine di anni. In questi casi, se sono già sul mercato, continueranno a circolare privi di etichettatura ambientale.

Non si può infine non considerare il periodo che si sta affrontando e che sta colpendo duramente gran parte delle imprese. In alcuni casi questo tipo di adeguamento può comportare costi importanti che non tutti possono affrontare con semplicità.

Sul tema **Confindustria** e molte altre **Associazioni** hanno segnalato tali difficoltà alle Istituzioni competenti e proposto con **urgenza un regime transitorio di diciotto mesi** che consenta ai produttori e agli utilizzatori d'imballaggi di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma. Inoltre, è stata richiesta la specifica che i requisiti di etichettatura si applichino solo a partire dall'effettiva data di entrata in vigore della disposizione, in modo tale da far salve le scorte anche oltre il regime transitorio di diciotto mesi previsto, salvaguardando i principi di economicità e tutela dell'ambiente.

Inoltre, **Confindustria** ha anche richiesto l'esclusione dal campo di applicazione degli imballaggi per il **trasporto o imballaggi terziari**, come definiti dall'art. 218, comma 1, lett. d) del Codice dell'ambiente, in quanto la finalità della norma è diretta a "dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi" e, considerando che il consumatore è direttamente a contatto solo con imballaggi di tipo primario e secondario, non si ritiene utile che vengano interessati dalla norma. Allo stesso modo, è stata richiesta l'esclusione anche gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o all'esportazione in Paesi terzi, in quanto essendo la disposizione dell'articolo 219, comma 5, con i relativi standard tecnici UNI, valida solo in ambito nazionale, tali imballaggi potrebbero incorrere in regimi di etichettatura differenti a seconda del Paese di destinazione.

4f L'etichettatura ambientale deve necessariamente essere stampata direttamente sul packaging oppure può essere apposta su un supporto (es. etichetta)?

L'etichettatura ambientale può essere apposta/stampata/impressa direttamente sul packaging, oppure su un supporto nel caso sia previsto nel sistema di imballo.

4g Come si etichettano gli imballaggi multicomponenti? È necessario inserire l'etichettatura ambientale obbligatoriamente su ciascuna componente della stessa unità di vendita?

L'approccio adottato da CONAI è quello illustrato nel Vademecum per l'etichetta per il cittadino, pertanto riteniamo non sia necessario apporre sull'imballaggio l'etichettatura ambientale relativa a componenti non separabili manualmente, mentre obbligatoria l'etichettatura relativa a tutte le componenti separabili [manualmente](#).

Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l'unità di vendita, dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.


Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull'etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l'informazione al consumatore finale.

Stesso discorso vale nel caso di confezioni multipack, dove è sempre preferibile apporre l'etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo, ma quando questo non è possibile, l'etichettatura può essere riportata sull'unità di vendita (quindi sul multipack).

Ad esempio, nel caso rappresentato graficamente qui di seguito, la scelta ideale è di riportare l'etichettatura, almeno quella identificativa del materiale, su ciascun componente, quindi singolarmente vassoio e film. Quando non è possibile, si può riportare l'etichettatura del vassoio e del film su uno dei due componenti.

Stesso discorso per le monoporzioni di cioccolatini (foglio sottile): quando non è possibile apporre l'etichetta sul singolo imballaggio monoporzione, si può inserire la relativa indicazione su una delle componenti dell'unità di vendita.

Qualora il prodotto sia venduto con bugiardino, come ad esempio nel caso di integratori alimentari, o con le istruzioni d'uso, e non vi sia la possibilità di apporre l'etichettatura ambientale sul packaging per limiti di spazio o tecnologici, l'etichettatura ambientale può essere riportata su questo tipo di supporto.



4h Eventuali accessori utili alla fruizione del prodotto stesso, che però non sono imballaggi (es. cannucce, posate), vanno etichettati?

Questi accessori, non essendo imballaggi, non sono sottoposti all'obbligo di etichettatura, mentre lo sono gli imballaggi che li contengono.

4i Quando un imballaggio si considera composto? E come va etichettato?

Un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.

Ai fini dell'identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all'Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell'imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all'Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.

4j Come va etichettato un imballaggio composto a base carta destinato al consumatore finale?

Ferma restando la codifica alfanumerica C/PAP... che identifica univocamente che trattasi di imballaggio composto a prevalenza carta, come da Allegato VII della Decisione 129/97/CE, le ulteriori informazioni sulla raccolta seguono il seguente schema:

- > Imballaggi composti a base carta con percentuale della frazione cellulosica compresa tra il 60 e il 95% del peso complessivo del pack
 - > Indicare di conferire l'imballaggio nella raccolta differenziata per imballaggi in carta;
- > Imballaggi composti a base carta con percentuale della frazione cellulosica inferiore al 60% del peso complessivo del pack
 - > Indicare la famiglia di materiale Carta - Verifica le disposizioni del tuo Comune (facoltativo);
- > Contenitori idonei al contenimento di liquidi à Indicare di conferire l'imballaggio nella raccolta differenziata + link al sito <http://www.tiriciclo.it/raccolta-e-riciclo/> (facoltativo).

4k Per la codifica identificativa del materiale, si può utilizzare il simbolo rappresentato da tre frecce a forma di triangolo che contengono il codice alfanumerico come da Decisione 97/129/CE, o altri simboli?

L'identificazione del materiale di imballaggio, non prevista obbligatoriamente fino al 26 settembre 2020, è stata ampiamente adottata dalle aziende negli anni, attraverso diverse modalità previste dai vari riferimenti esistenti. Ad esempio, numerosi imballaggi sono stati etichettati con i simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311 (vale a dire il simbolo Alu all'interno delle frecce circolari, l'icona della calamita per identificare gli imballaggi in acciaio, o le codifiche dei polimeri plastici all'interno delle frecce che formano un triangolo); gli imballaggi in plastica composti da uno o più polimeri non previsti dalla decisione 129/97/CE, sono stati spesso identificati con "7" o "07" other, a volte posti all'interno delle tre frecce che formano un triangolo.

Sebbene questi approcci siano divenuti vere e proprie prassi nel mercato per l'identificazione di questi materiali di imballaggio, si evidenzia che la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE e adottando le norme UNI applicabili, e non altri riferimenti o prassi esistenti.

4l In raccolta differenziata possono essere conferiti solo gli imballaggi riciclabili?

Si segnala che tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l'imballaggio del suo contenuto, ridurne il volume quando possibile). Grazie al sistema CONAI - Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.

La valutazione della riciclabilità dell'imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l'azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell'imballaggio.

4m Quando si può dichiarare volontariamente la riciclabilità di un imballaggio con il Ciclo di Mobius?



L'asserzione di riciclabilità dell'imballaggio con il Ciclo di Mobius, può essere comunicata dal produttore in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l'imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430:2005.

La Norma tecnica UNI EN ISO 13430

Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:

- > esistenza di un'efficiente tecnologia per il riciclo dell'imballaggio;
- > esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
- > esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno delle Linee guida CONAI *Requisiti Essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio* disponibili al seguente [link](#).

La Norma tecnica UNI EN 11743:2019

Le aziende che desiderano valutare la riciclabilità dei loro imballaggi in carta possono rivolgersi a un laboratorio per effettuare una prova di riciclabilità, che simula le fasi principali del processo industriale di riciclo della carta, sulla base della procedura definita dalla norma UNI 11743:2019.

4n Quando si può dichiarare la biodegradabilità e compostabilità dell'imballaggio?

L'asserzione della biodegradabilità e compostabilità dell'imballaggio può essere comunicata in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l'imballaggio è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13432:2002.

La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è rilasciata, insieme ai marchi di compostabilità, da diversi enti certificatori riconosciuti.

In particolare, il nuovo decreto specifica che gli imballaggi biodegradabili e compostabili possono essere raccolti e riciclati con i rifiuti organici, solo se:

Sono certificati conformi, da organismi di certificazione, alla norma tecnica UNI EN 13432;

Sono opportunamente etichettati e in particolare riportino:


la menzione della conformità ai predetti standard europei,
elementi identificativi del produttore e del certificatore,

idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

Tali indicazioni nascono anche dall'obbligo, espresso dallo stesso decreto, di tracciare, distinguere e separare, entro il 31 dicembre 2023 tali imballaggi dalle plastiche convenzionali dagli impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

In particolare, si fa presente che questo obbligo riguarda gli imballaggi biodegradabili e compostabili che non sono riconducibili ai rifiuti alimentari e di cucina (come ad esempio il tappo di sughero).

4o Come si può comunicare volontariamente il contenuto di materia prima seconda nella composizione dell'imballaggio?



L'asserzione di contenuto di materia prima seconda nella composizione dell'imballaggio può essere comunicata con il Ciclo di Mobius accompagnato all'interno da un valore percentuale che indica appunto la percentuale in peso di materiale riciclato.

4p È obbligatorio apporre l'etichettatura sull'imballaggio o si possono veicolare al consumatore finale queste informazioni anche attraverso canali digitali (ad esempio specifiche App, QR Code, ecc)?

L'ultimo parere della Commissione europea in merito al nuovo obbligo vigente in Francia che riguarda l'apposizione sugli imballaggi del Simbolo Triman, caldeggia le soluzioni digitali per assolvere questo obbligo, proprio perché è riconosciuta come una strada in grado di semplificare e risolvere problemi di dimensioni e spazio, e che altrimenti potrebbero condurre le aziende a utilizzare anche più materia prima

per avere più spazio a disposizione, andando in direzione contraria alle politiche di prevenzione che sono assolutamente da promuovere e non ostacolare.

Inoltre, in altri casi di obbligo di comunicazione al consumatore di alcune specifiche informazioni vigenti in alcuni settori, quando non è possibile farlo per motivi di spazio, è già prevista la possibilità di rimandare al sito web per trovare in modo completo e esaustivo quel tipo di informazioni.

Ci preme tra l'altro sottolineare come proprio da una ricerca CONAI in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna emerge un utilizzo sempre più abituale e frequente del digitale e di internet in generale per la ricerca di informazioni da parte del consumatore in fase di acquisto, sia che acquisti online, sia che acquisti fisicamente in negozio. Inutile dire che in questo preciso periodo legato alla pandemia, questo tipo di strumenti ha preso ancora più piede rispetto a prima perché molteplici sono i settori che hanno tentato di eliminare o ridurre il cartaceo in quanto possibile veicolo di contagio.

Per questi motivi si ritiene opportuno rendere possibile l'utilizzo di canali digitali per veicolare le informazioni da riportare in etichetta. Questa opzione può essere particolarmente utile per gli imballaggi molto piccoli o che hanno spazio limitato, oppure per quelli multilingua.

4q Il produttore è tenuto a seguire uno stile grafico per l'etichettatura ambientale?

Chi si occupa della grafica e della forma dell'etichettatura ambientale ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell'etichettatura ambientale: la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano *opportunamente* etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo.

Ovviamente si presuppone che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l'etichettatura debba essere ben leggibile. Pertanto si suggerisce di fare riferimento a quanto già regolato in tal senso nel settore alimentare, dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13 nell'ambito del quale si prevede che le informazioni siano riportate sul pack in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm.

Qualora l'imballaggio abbia invece una superficie maggiore che misuri meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.

Dal punto di vista grafico e dei colori dell'etichettatura, non vi sono disposizioni da seguire obbligatoriamente. Possono essere progettare etichette ambientali monocolori.

Se invece si vuole progettare una etichetta ambientale colorata, al fine di armonizzare e omogeneizzare le indicazioni al cittadino, CONAI indica come linea guida di riferimento per la scelta dei colori

dell'etichettatura ambientale, quella della UNI 11686 sulla Waste Visual Elements, che prevede i seguenti codici colori:

- > blu per la carta,
- > marrone per l'organico,
- > giallo per la plastica,
- > turchese per i metalli,
- > verde per il vetro,
- > grigio per l'indifferenziato.

4r Deve essere inserito nell'etichetta ambientale il pittogramma dell'omino che conferisce l'imballaggio nel cestino?



Il pittogramma qui rappresentato è un invito a non disperdere l'imballaggio nell'ambiente. In realtà la legge non l'ha mai definito graficamente, ma ha richiesto un pittogramma, di libera ideazione, ma che fosse in grado di invitare il cittadino/consumatore a un comportamento corretto dal punto di vista ambientale. La disposizione che aveva introdotto il pittogramma è il DM 28 giugno 1989. Disposizione successivamente abrogata dall' art. 36 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge poi abrogata dall'attuale decreto legislativo 152/2006).

4s Cosa comporta la violazione dell'art. 219 comma 5?

Ai sensi dell'articolo 261 comma 3, a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.

5 L'etichettatura ambientale in sintesi

La tabella di seguito identifica in maniera sintetica i contenuti delle Linee Guida, rappresentando in maniera schematica i temi di maggiore interesse: i contenuti, suddivisi in obbligatori e consigliati; le modalità, quindi la posizione e il formato, per le quali si propongono delle scelte preferibili ma non cogenti, e le tempistiche.

Il perimetro a cui si riferiscono queste indicazioni comprende tutti gli imballaggi. A tal proposito, l'AIFA ha comunicato l'esclusione dei farmaci da tale obbligo.

Si ritiene opportuno, tuttavia, mettere in evidenza alcune casistiche per le quali alcuni limiti tecnologici potrebbero rendere impossibile o sproporzionalmente onerosa da un punto di vista organizzativo e logistico, l'apposizione dell'etichettatura ambientale sull'imballaggio. In particolare, si fa riferimento ad alcuni imballaggi neutri, o a quelli di piccole dimensioni descritte nel box della FAQ 1.

	IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE	IMBALLAGGI B2B	
CONTENUTI	Informazioni obbligatorie	<p>Codifica come da Decisione 129/97/CE</p> <p>Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.</p>	<p>Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.</p>
	Informazioni consigliate/facoltative	<p>Indicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune</p> <p>Tipologia di imballaggio</p> <p>Per gli imballaggi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste nella Decisione 129/97/CE, gli imballaggi multistrato, i compositi a prevalenza plastica</p> <p>Suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità</p>	
DOVE?	Scelta migliore	Su ciascuna componente separabile	
	...Se non è possibile	<p>Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.</p>	
	...Se non è possibile	<p>Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.</p>	
FORMATO E VISUAL (Linee Guida)	Grandezza caratteri	Maggiore o uguale a 1,2 mm	
	Colori	<p>blu per la carta, marrone per l'organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l'indifferenziato</p>	
TEMPISTICHE	<p>L'obbligo è vigente dal 26 settembre 2020. È stata avanzata da Confindustria una richiesta di proroga di 18 mesi.</p>		

6 e-tichetta: il TOOL per l'etichettatura ambientale

Visto il crescente interesse da parte delle aziende sul tema dell'etichettatura ambientale, CONAI ha iniziato a lavorare, ormai da qualche mese, su un apposito strumento on line (*e-tichetta*) pensato per aiutare le aziende a costruire un'etichettatura ambientale degli imballaggi in modo autonomo.

Lo strumento ha l'obiettivo di guidare passo passo le aziende ad adottare un sistema di etichettatura corretto, omogeneo, conforme ai requisiti di legge, e che riesca a dare informazioni e indicazioni utili ai consumatori finali.

e-tichetta si basa sulle Linee Guida CONAI per l'etichettatura ambientale degli imballaggi ed è disponibile da www.conai.org oppure direttamente al sito e-tichetta.conai.org

COME FUNZIONA IL TOOL?

Selezionare la tipologia di imballaggio

Seleziona di seguito la tipologia e il materiale del tuo imballaggio. Queste informazioni sono fondamentali per la corretta codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE che identifica il materiale del tuo pack, e poter indicare in maniera corretta al consumatore come conferirlo in raccolta.

1.
Corpo principale

Digita la tipologia del tuo imballaggio

oppure

Selezionala dalla lista


CONTINUA

Selezionare se si tratta di un imballaggio monomateriale o composito

Scegliere la famiglia di materiale (o di materiale prevalente)

Indicare il materiale specifico

Se si tratta di un composito, scegliere eventualmente l'altro o gli altri materiali secondari



CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Seleziona di seguito la tipologia e il materiale del tuo imballaggio. Queste informazioni sono fondamentali per la corretta codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE che identifica il materiale del tuo pack, e poter indicare in maniera corretta al consumatore come conferirlo in raccolta.

1.

Corpo principale


Digita la tipologia del tuo imballaggio

oppure

Selezionala dalla lista

CONTINUA

Rispondere alle ulteriori domande utili a ottenere informazioni ambientali aggiuntive che possono essere comunicate al consumatore finale



CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Domande compilate: 0/3

Rispondi a queste domande per sapere quali informazioni ambientali aggiuntive puoi inserire sul tuo imballaggio

< >

La tua Bottiglia / Flacone è dotata di etichetta coprente?

SI NO

INDIETRO CONTINUA

Domanda compilata: 1/4

Rispondi a queste domande per sapere quali informazioni ambientali aggiuntive puoi inserire sul tuo imballaggio

< L'etichetta presenta perforazioni/punzonature atte a facilitarne la rimozione ed istruzioni in accompagnamento che invitino il consumatore a procedere in tal senso? >

SI

NO

INDIETRO

CONTINUA

Domande compilate: 3/4

Rispondi a queste domande per sapere quali informazioni ambientali aggiuntive puoi inserire sul tuo imballaggio.

< Il tuo imballaggio è composto totalmente o in parte da materia prima seconda? >

SI

NO

INDIETRO

CONTINUA

Domande compilate: 2/4

Rispondi a queste domande per sapere quali informazioni ambientali aggiuntive puoi inserire sul tuo imballaggio

Il tuo imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN 13430:2005?

SI NO

INDIETRO CONTINUA

Il tool fornisce come output una serie di informazioni da inserire in etichetta ambientale, tra cui:

Le informazioni che si considerano obbligatorie:

- > **Tipologia di imballaggio (1)**
- > **Codifica del materiale di imballaggio (Secondo Decisione 129/97/CE o CEN/CR 14311:2002 se si tratta di acciaio, alluminio o plastica) (2)**
- > **La famiglia di materiale per esteso, così da aiutare il consumatore a identificare correttamente il materiale dell'imballaggio non sempre chiaramente riconoscibile attraverso la codifica alfanumerica (3)**
- > **L'indicazione del tipo di raccolta e l'invito al consumatore di verificare sempre le disposizioni del Comune di appartenenza (4)**

Le informazioni volontarie per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità (5).

Bottiglia (1) ^

 **(2)**

Plastica (PET 1) (3)

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune (4)

 **(5)**

Valuta di inserire in etichetta ulteriori informazioni che aiuteranno il consumatore a fare meglio la raccolta differenziata

Non separare il tappo dalla bottiglia.
Schiaccia la bottiglia.
Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.
Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.
Rimuovi l'etichetta lungo la linea tratteggiata.

Le informazioni volontarie sulle ulteriori caratteristiche ambientali dell'imballaggio (riciclabilità e contenuto di riciclato per ciascuna componente), e sull'adesione al sistema CONAI mediante l'apposito Marchio (6).

Note Aggiuntive (6) ^



Riciclabilità - Bottiglia

Per comunicare la riciclabilità del tuo imballaggio puoi utilizzare il ciclo di Mobius (Il ciclo di Mobius è un marchio disciplinato dalla norma UNI EN ISO 14021, e applicabile a tutti i prodotti e a tutti gli imballaggi riciclabili o in materiale riciclato)



Contenuto di riciclato - Bottiglia

Per comunicare il contenuto di riciclato del tuo imballaggio puoi utilizzare il ciclo di Mobius (Il ciclo di Mobius è un marchio disciplinato dalla norma UNI EN ISO 14021, e applicabile a tutti i prodotti e a tutti gli imballaggi riciclabili o in materiale riciclato). Il contenuto di materiale riciclato può, inoltre, essere verificato mediante uno schema certificato da un Organismo di valutazione della conformità Accreditato (Remade in Italy®, Plastica seconda vita®).



Puoi comunicare l'adesione a CONAI apponendo il Marchio sul tuo imballaggio. A questo link è possibile accedere al **REGOLAMENTO GENERALE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO**

CONAI: http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/01/Utilizzo-del-marchio-Regolamento-Marchio-20141126.pdf

7 Glossario

AUTOPRODUTTORE

(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#))

Sono definiti “autoproductori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio).

L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

BIODEGRADAZIONE

(Greene, J.P. (2014). Sustainable Plastics: Environmental Assessments of Biobased, Biodegradable, and Recycled Plastics. (1st Ed). John Wiley & Sons.)

La biodegradazione è un processo termochimico che avviene entro un determinato lasso temporale e in presenza di specifiche condizioni ambientali. Durante la biodegradazione, i materiali/prodotti sono convertiti in biomassa, acqua e anidride carbonica.

COMPOSTABILITÀ

(Greene, J.P. (2014). Sustainable Plastics: Environmental Assessments of Biobased, Biodegradable, and Recycled Plastics. (1st Ed). John Wiley & Sons.)

La compostabilità è la proprietà di un materiale di generare compost (biomassa) attraverso il processo di compostaggio, ovvero un processo biologico aerobico che avviene in condizioni ambientali imposte dall'esterno. Solitamente, in impianti di compostaggio industriali si utilizzano temperature tra i 50 °C e i 60 °C e un contenuto di umidità compreso tra il 45 % e il 55 %.

La norma tecnica **UNI EN 13432** indica i requisiti che un imballaggio deve avere per essere recuperabile sotto forma di compost:

- > gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti;
 - > i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti;
 - > i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
-

CONSORZI DI FILIERA

(Conai (2020). Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale (Volume 1). Disponibile presso [CONAI](#))

L'art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:

Ricrea – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio;

Cial – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio;

Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica;

Rilegno – Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

Corepla – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica;

Coreve – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all'iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell'art. 221, comma 3, del medesimo Decreto: “a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; [...] c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...]”.

CONSUMATORE

(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#))

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

GESTIONE DEI RIFIUTI

(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#))

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.

IMBALLAGGIO

(Decreto Legislativo 152/06, Articolo 218 (3 aprile 2006). Disponibile presso [Camera dei deputati](#))

Secondo quanto riportato dal D.Lgs 152/06, Art. 218 si definisce imballaggio “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

IMBALLAGGIO COMPOSTO **(Decisione 129/97/CE [EUR-Lex](#))**

Un imballaggio si definisce “composto” quando è *costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente*.

IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE **(Conai (2020). Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale (Volume 1). Disponibile presso [CONAI](#))**

Si intende l’imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell’imballaggio composito, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l’imballaggio possono essere separati. Ad esempio, sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all’interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), etc...

IMBALLAGGI PIENI **(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#))**

Ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce all’alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione.

IMBALLAGGIO PRIMARIO (O PER LA VENDITA) **(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#))**

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

IMBALLAGGIO SECONDARIO (O MULTIPLO) **(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#))**

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”. In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

IMBALLAGGIO TERZIARIO (O PER IL TRASPORTO) **(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#))**

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera d) – l’imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

MATERIA PRIMA SECONDA (MPS) **(Decreto Legislativo 205/10, Articolo 184-ter (3 dicembre 2010).** **Disponibile presso [Camera dei deputati](#))**

Insieme dei rifiuti che cessano di essere tali qualora siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici.

NORMATIVA UNI **(UNI (n.d.). Chi siamo. Disponibile presso [UNI](#))**

La sigla UNI contraddistingue “i documenti normativi volontari (norme UNI, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento) in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario”.

Le norme tecniche sono tecniche approvate e pubblicate da un organismo internazionale, europeo o nazionale di normalizzazione, la cui osservanza si basa sulla volontarietà; sono infatti identificate come “*regole della buona tecnica*”.

Pertanto, il rispetto delle stesse non è obbligatorio, e soluzioni alternative e equivalenti sono possibili, posto che siano efficacemente dimostrate.

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI **(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#))**

In base all’art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

(Decreto Legislativo 152/06, Articolo 183, Comma 1 Lettera f (3 aprile 2006). Disponibile presso [Camera dei deputati](#))

È la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DA IMBALLAGGIO

(Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 15 (19 novembre 2008). Disponibile presso [EUR-Lex](#))

Con il recupero dei rifiuti generati si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

RECUPERO ENERGETICO (TERMOVALORIZZAZIONE)

(CONAI (2020). Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale (Volume 1). Disponibile presso [CONAI](#))

Secondo quanto disposto dall'art. 218, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

RICICLO/RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI

(Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 17 (19 novembre 2008). Disponibile presso [EUR-Lex](#))

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO

(Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 1 (19 novembre 2008). Disponibile presso [EUR-Lex](#))

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

8 Appendice

8a L'etichettatura ambientale

(Si possono consultare queste informazioni anche sulle [Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#))

Le tipologie di etichettatura ambientale possono essere schematizzate in funzione della loro finalità, vale a dire:

- › Identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio: la Decisione 129/97/CE;
- › Partecipazione al sistema CONAI;
- › Comunicazione delle prestazioni ambientali degli imballaggi.

8b Identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio: la Decisione 129/97/CE

La Direttiva 94/62/CE, rivolta a produttori e utilizzatori di imballaggio, che riguarda tutti gli imballaggi immessi al consumo, imponeva agli Stati membri:

- 4) Il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero,
- 5) Il rispetto dei requisiti essenziali,

6) L'identificazione del materiale di imballaggio mediante i codici di identificazione per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio dell'imballaggio, sulla base della Decisione 129/97/CE.

L'etichettatura degli imballaggi è rimasta volontaria dal 1997 fino ad oggi, ma il riferimento obbligatorio da considerare per la codifica degli imballaggi era già la Decisione 129/97/CE.

Allegato I Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la plastica		
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato II

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato III

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato IV

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i materiali in legno

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Legno	FOR	50
Sughero	FOR	51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato V

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i materiali tessili

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato VII		
Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i composti		
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Carta e cartone + metalli vari		80
Carta e cartone + plastica		81
Carta e cartone + alluminio		82
Carta e cartone + latta		83
Carta e cartone + plastica + alluminio		84
Carta e cartone + plastica + alluminio + latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica + alluminio		90
Plastica + latta		91
Plastica + metalli vari		92
		93
		94
Vetro + plastica		95
Vetro + alluminio		96
Vetro + latta		97
Vetro + metalli vari		98
		99

* Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale dominante (C/.....)

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE (per imballaggi in plastica)

- > **UNI EN ISO 1043-1, Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali**

Questa norma conferma il sistema di identificazione della Decisione 129/97/CE per gli imballaggi in plastica

- > **UNI EN ISO 11469 Materie Plastiche- Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche**

Questa norma è applicabile in generale ai prodotti in plastica, al fine di facilitarne il riconoscimento nelle operazioni di recupero a fine vita. L'abbreviazione identificativa del materiale deve essere inglobata tra i due caratteri ">" e "<" e laddove sono presenti più di un polimero si interpone il carattere "+" tra l'abbreviazione oppure il carattere "-" in presenza di additivi e coadiuvanti.

La norma non si applica ai prodotti in plastica che pesano meno di 25 grammi o la cui superficie risulta essere minore di 200 mm².

8c Partecipazione a un sistema EPR

Marchio CONAI

Le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggio possono comunicare l'adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi apponendo sull'imballaggio il Marchio CONAI.

L'accesso al diritto d'uso del Marchio è aperto, a titolo gratuito, alle aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 35 comma 1 lettere q) e r) del Decreto 22/97, aderenti al CONAI ed in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari del Consorzio, e che ne facciano richiesta.

La procedura di concessione prevede:

- presentazione al CONAI di domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda consorziata interessata utilizzando l'apposito modulo;
- esame da parte del CONAI dell'ammissibilità della domanda;
- sottoscrizione del contratto di licenza;
- registrazione del contratto su apposito registro dei licenziatari, tenuto a cura del CONAI.

Marchio COMIECO

A questo [link](#) è possibile accedere al Regolamento Consortile che prevede il Regolamento sul marchio di appartenenza a Comieco.

Marchio CiAl

L'accesso al diritto d'uso è aperto alle imprese consorziate CiAl che ne facciano richiesta.

8d Comunicazione delle prestazioni ambientali degli imballaggi

Etichette Ambientali di Tipo II (ISO 14021)


Questa norma include tutte le "asserzioni ambientali auto-dichiarate", ovvero le dichiarazioni, le etichette, i simboli di valenza ambientale presenti sugli imballaggi. Pertanto chi le dichiara, ne è responsabile per ciò che concerne la veridicità del contenuto.

La norma esclude la possibilità di utilizzo di espressioni troppo generiche, ritenute prive di senso (come ad esempio "amico dell'ambiente", "verde" o "non inquinante").

Per quanto riguarda espressamente anche gli imballaggi la norma definisce i requisiti specifici e le metodologie di valutazione per l'utilizzo di determinate asserzioni quali:

- > compostabile;
- > degradabile;
- > riciclabile;
- > contenuto riciclato;
- > consumo energetico ridotto;
- > riutilizzabile e ricaricabile;
- > riduzione dei rifiuti.

La norma consente l'utilizzo facoltativo di simboli per effettuare asserzioni ambientali. La norma non definisce alcun simbolo specifico ad eccezione del Mobius Loop, utilizzato per asserzioni di contenuto riciclato o riciclabile.



Esempio di Ciclo di Mobius
per asserzione di riciclabilità

Esempio di Ciclo di Mobius
per asserzione di contenuto riciclato

8e Le indicazioni al consumatore per la raccolta differenziata

(Si possono consultare queste informazioni anche sul [Vademecum per un'etichetta volontaria ambientale che guidi il cittadino alla raccolta differenziata degli imballaggi](#)).

Con l'obiettivo di omogeneizzare e rendere più chiare le informazioni verso il consumatore, CONAI ha redatto nel 2014 il documento *“Etichetta per il cittadino – Vademecum per una etichetta volontaria ambientale che guidi il cittadino alla raccolta differenziata degli imballaggi”*, per guidare le aziende a fornire indicazioni sul corretto conferimento degli imballaggi al consumatore finale.

Nonostante non vigesse alcun obbligo normativo a riguardo, in questi anni lo schema proposto da CONAI è stato seguito da molte aziende che hanno ritenuto importante integrare le informazioni ambientali che avessero un riferimento normativo, con altre a supporto per fornire indicazioni concrete sulla gestione del rifiuto di imballaggio.

In origine, il progetto aveva l'obiettivo di individuare le informazioni ambientali minime necessarie da riportare sul packaging per indicare al consumatore come effettuare una corretta raccolta differenziata.

Le informazioni di base rispondono alle domande:

> CHE COS'È?

È importante indicare a quale componente si sta facendo riferimento, soprattutto nei casi di packaging multicomponenti per differenziare le informazioni e non creare confusione. È bene inoltre rendere esplicito che il prodotto in questione sia un imballaggio e può quindi essere conferito in raccolta differenziata.

> **DI CHE MATERIALE È?**

La tipologia di materiale è espressa con i codici alfanumerici che fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE. Tali codici possono non sempre essere chiari ed esplicativi per il consumatore finale, pertanto esplicitare la famiglia di materiale di composizione della componente è importante per fare chiarezza e aiutare il consumatore a riconoscere i materiali di imballaggio.

> **DOVE VA?**

L'indicazione sul tipo di raccolta a cui quell'imballaggio è destinato è l'informazione chiave, volta a far compiere il gesto virtuoso del corretto conferimento al consumatore. È bene considerare che i Comuni adottano modalità di raccolta differenziata differenti, ma che sono sempre riconducibili alla natura dei materiali. Ad ogni modo, vista l'eterogeneità dei sistemi di raccolta esistenti sul territorio nazionale, è sempre bene raccomandare il cittadino di verificare sempre le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.

¹

Si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.